

## INFORMATIVA PER GLI UTENTI

### REGOLAMENTO

Oggetto: **Installazione apparecchi ROADSCAN DTW - *Trattamento di dati personali connesso all'installazione di un sistema di rilevamento dati e di registrazione di immagini su veicoli del trasporto pubblico locale.***

*Riferimento Garante della Privacy, provvedimento 29 novembre 2012, n. 368.*

1. Trattamento di dati personali connesso all'installazione di un sistema di rilevamento dati e di registrazione di immagini su veicoli del trasporto pubblico locale.

1.1. COPIT S.p.A. ha installato sui propri veicoli un dispositivo denominato "Roadscan DTW". Tale dispositivo, predisposto per essere posizionato sul parabrezza anteriore dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, consente la raccolta e, al verificarsi di predeterminate condizioni (quali accelerazioni/decelerazioni o sobbalzi tali da far presumere che il veicolo possa essere coinvolto in un sinistro), la registrazione delle immagini relative alla sede stradale prospiciente il veicolo nonché alla zona interna (prospiciente la telecamera) dei mezzi di trasporto. Più specificamente, tale dispositivo (annoverabile tra i c.d. video event data recorder), installato in modo "tale da non riprendere il conducente" e attivabile da remoto, consente di:

- a) effettuare la registrazione di immagini riferite allo spazio esterno – corrispondente approssimativamente allo "specchio visivo del conducente alla guida, con visuale fissa, lente grandangolare" – e a quello interno al veicolo. Le informazioni registrate sono progressivamente cancellate "sin tanto che il veicolo su cui l'apparecchio è montato non subisca una decelerazione od accelerazione tale da far ritenere lo stesso coinvolto in un sinistro stradale o in un evento significativo (frenata brusca, manovra improvvisa, ecc.)";
- b) è possibile attivare il "salvataggio della registrazione" anche manualmente utilizzando un pulsante di emergenza collocato al lato del posto di guida.

Il dispositivo, "contestualmente alla memorizzazione delle registrazioni video", nei venti secondi antecedenti e successivi al verificarsi di un evento qualificato come significativo in base alle impostazioni dello stesso, provvede altresì alla memorizzazione delle seguenti informazioni: "accelerazione/decelerazione; deviazione della direzione a destra/sinistra; accelerazione/decelerazione zenitale (sobbalzo); velocità istantanea; localizzazione del veicolo con sistema GPS".

Il dispositivo è altresì predisposto per:

- c) effettuare, contestualmente al verificarsi di ciascuno evento qualificato come significativo, la registrazione dell'audio mediante un microfono (disattivabile) "posizionato nella parte interna del corpo macchina";

- d) attivare, mediante il sistema Gps (Global positioning system), la modalità denominata "Digital image tachonograf" (D.I.T.), che permette di "memorizzare e visualizzare su mappa tutti gli itinerari percorsi dai mezzi permettendone un'efficiente razionalizzazione".

#### 1.2. Secondo quanto prospettato:

- a) il trattamento di dati personali in esame ha lo scopo di "supportare la ricostruzione cinematica dei sinistri che coinvolgono gli autobus di proprietà di COPIT S.p.A." e quindi, "salvaguardare i beni patrimoniali dell'azienda da comportamenti fraudolenti posti in essere da terzi o dal proprio personale" nonché, indirettamente, "accrescere la sicurezza degli utenti e del personale dipendente". L'adozione di tale dispositivo contribuisce, infatti, alla ricostruzione della dinamica di eventuali sinistri o di eventi imprevisti occorsi ai mezzi di trasporto. Ciò può comportare il trattamento di dati riferiti ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'evento (quali passeggeri trasportati, conducenti, anche di altri veicoli, pedoni etc.), per finalità di tutela dei diritti, anche in vista della produzione in giudizio degli elementi di prova costituiti dalle immagini e dei dati memorizzati;
- b) le informazioni registrate potranno essere successivamente trattate sia estraendo dal dispositivo la scheda contenente le registrazioni, mediante una "apposita chiave di sicurezza", sia visualizzando le immagini corredate dagli ulteriori dati relativi ai parametri di guida sopra menzionati, sul PC di un incaricato del trattamento, "previa autenticazione informatica e mediante un sistema di autorizzazione messa in atto da parte del responsabile del trattamento o da persona da questo formalmente incaricata";
- c) l'esame dei dati memorizzati in caso del verificarsi di un evento significativo è consentito, per il perseguimento della finalità perseguita, ai soli responsabili o incaricati del trattamento con riguardo alla gestione dei sinistri designati ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice che possono prenderne legittimamente conoscenza, in ragione delle mansioni svolte o degli incarichi affidati;
- d) i dati raccolti potranno essere comunicati all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria che ne facciano richiesta. In caso di sinistro, copia della registrazione "relativa esclusivamente all'evento denunciato" potrà altresì essere comunicata alla compagnia assicurativa al fine di "supportare la ricostruzione cinematica dei sinistri che coinvolgono gli autobus COPIT S.p.A. e per consentire la determinazione del grado di responsabilità a carico del conducente";
- e) le sole immagini registrate concernenti eventi significativi relativi a "sinistri da circolazione" verranno conservate per due anni, coincidente con il termine di prescrizione previsto dall'art. 2947, comma 2, cod. civ.;
- f) la società COPIT S.p.A. rende l'informativa agli interessati, anche in forma semplificata, mediante un modello, da apporre sui propri mezzi, che ingloba un pittogramma recante (tra l'altro) la dizione "QUESTO AUTOBUS HA INSTALLATO UN DISPOSITIVO PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI INCIDENTI".

## 2. Protezione dei dati personali, registrazione di immagini e localizzazione dei veicoli

### 2.1 Il funzionamento del dispositivo in esame comporta il trattamento di dati personali riferiti ad una pluralità di soggetti.

Le registrazioni acquisite, sia le immagini che gli ulteriori dati ad esse associati in corrispondenza del verificarsi di un evento ritenuto significativo, possono fornire informazioni, anzitutto, sul comportamento tenuto dal conducente del veicolo in un intervallo temporale precedente e successivo al verificarsi di eventi "anomali" pari, secondo quanto dichiarato, ai 20 secondi precedenti e 20 secondi successivi all'evento ovvero in corrispondenza dell'attivazione manuale del dispositivo (in tal senso, rispetto ai dati rilevati in occasione di sinistri da una società che gestisce linee di trasporto pubblico mediante analogo dispositivo di registrazione e trasmissione dei dati installato sui propri veicoli – c.d. event data recorder –, v. già Provv. 5 giugno 2008, in <http://www.garanteprivacy.it/>, doc. web n. 1531604).

Ma, nel caso di specie, il trattamento di dati personali può altresì riguardare categorie ulteriori di soggetti a vario titolo coinvolti nell'evento oggetto di registrazione e riprodotti nelle immagini registrate: tali possono essere i passeggeri, i conducenti di altri veicoli o altre persone presenti sulla sede stradale.

A tali trattamenti, suscettibili di riguardare soggetti identificati o comunque identificabili, trova quindi applicazione la disciplina contenuta nel Codice e, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) del Codice, devono altresì salvaguardate **le garanzie previste a tutela dei lavoratori dall'art. 4 Legge n. 300/1970.**

I dati non saranno comunicati, venduti o scambiati con altri soggetti, salvo la visione da parte di terzi autorizzati (Questura, Carabinieri, ecc...), nei tempi e per le finalità di cui sopra.

Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 7 ss. del Codice in relazione ai dati personali che li riguardano rilevati mediante il dispositivo in esame. In presenza di una richiesta di accesso da parte dell'interessato oppure di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria, la società assume la disponibilità dei dati raccolti, evitandone l'automatica cancellazione alla scadenza del periodo di conservazione previsto.

La società adotta le misure di sicurezza previste dagli artt. 31 ss. del Codice al fine di preservare l'integrità dei dati trattati e prevenire l'accesso agli stessi da parte di soggetti non autorizzati. Il dispositivo utilizzato deve pertanto offrire una garanzia rigorosa di affidabilità ed integrità dei dati, anche sulla base di eventuali certificazioni od omologazioni. In questa cornice, la società si è fatta rilasciare dall'installatore, l'attestato di cui alla regola n. 25 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Allegato "B" al Codice).

COPIT S.p.A.